



STATUTO

TITOLO I L'associazione

Art.1

È costituita ANIOS, associazione interpreti di lingua dei segni italiana, associazione professionale apartitica senza finalità di lucro e senza preclusione di razza, religione e sesso. La sede dell'associazione è sita presso il domicilio/la residenza del Presidente Nazionale.

ANIOS rappresenta gli interpreti di lingua dei segni e di lingua dei segni tattili tutti quegli interpreti aventi quali lingue lavorative almeno: l'Italiano e la Lingua dei Segni Italiana (LIS), professionisti specializzati nella traduzione e/o interpretazione rispettivamente della LIS e/o della LIST che svolgono la funzione di interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità linguistico-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art.2

ANIOS, associazione di categoria professionale, è organizzata in Consigli Regionali (CR). I Consigli Regionali rispondono al Comitato Centrale Esecutivo (CCE), che ne esercita il controllo secondo lo spirito dello Statuto e del Regolamento interno.

Art. 3

L'Associazione, che non persegue scopi di lucro né scopi politici, si propone:

- di rappresentare e tutelare gli interessi professionali degli associati che esercitano l'attività in forma autonoma o dipendente;
- di garantire standard professionale di qualità;
- di offrire consulenza didattica, linguistica e scientifica nell'ambito dell'interpretazione e traduzione da e in LIS e/o LIST;
- di promuovere attività di formazione, aggiornamento professionale e di informazione sull'attività di interpretazione da e in LIS e/o LIST sulla figura professionale dell'interprete in lingua dei segni;
- di collaborare con gli organismi nazionali ed internazionali che perseguono le stesse finalità e con le associazioni nazionali ed internazionali dei sordi;
- di promuovere attività di studio, di ricerca, convegni nazionali ed internazionali sulla interpretazione da e in LIS, LIST e in altre lingue dei segni e/o lingue dei segni tattili;
- di promuovere iniziative volte al riconoscimento di uno stato giuridico professionale;
- di promuovere gli aspetti etici, sociali e della salute nonché il rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro;
- di promuovere azioni di tutela del diritto di autore delle traduzioni/interpretazioni effettuate dagli associati;
- di promuovere ogni altra attività affine agli scopi sopra elencati.





TITOLO II

Gli associati

Art. 4

L'Associazione si compone di associati fondatori, ordinari, ordinari senior, onorari e sostenitori.

Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e sono intervenuti all'atto costitutivo.

Gli associati ordinari sono coloro che sono in possesso di:

- diploma di scuola media superiore o laurea;
- laurea sperimentale a orientamento professionale in interprete in LIS e/o LIST o attestato di interprete, traduttore in LIS e/o LIST, o diploma professionale o laurea di interprete, traduttore in LIS e/o LIST, e che superino la prova di idoneità professionale di ammissione prevista dall'Associazione ovvero siano stati associati ordinari aggregati.

Sono associati ordinari senior gli associati ordinari che, cessata l'attività lavorativa (attestata da autocertificazione), abbiano 60 anni compiuti e abbiano maturato il tesseramento ad Anios per almeno 20 anni consecutivi.

È associato onorario la persona che si è distinta per meriti di particolare importanza o abbia promosso attività di rilievo nel settore di interesse dell'associazione.

La sua candidatura è proposta dal CCE o dai CR al CCE ed è sottoposta a votazione del CDN.

Lo status di associato onorario è compatibile con lo status di associato ordinario e associato senior.

L'associarsi ad ANIOS è incompatibile con l'essere associato ad altra associazione di categoria analoga.

Gli associati sostenitori sono coloro che contribuiscono a favore dell'Associazione sia economicamente che culturalmente.

Art. 5

Tutti gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno e il Codice Deontologico, nonché le direttive e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Art. 6

Gli associati sono tenuti al versamento, al Consiglio Regionale di appartenenza, di una quota associativa annuale che deve essere versata entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno. L'esercizio dei diritti e dei doveri sociali spetta ai soci in regola con la quota associativa.

Art. 7

La qualità di associato cessa per:

- scioglimento dell'associazione;
- indegnità o inadempimento degli obblighi statutari e regolamentari;
- dimissioni volontarie;



- decesso.

TITOLO III ORGANI

Art. 8

Sono organi amministrativi centrali dell'associazione:

- il Congresso Nazionale
- il Presidente Nazionale
- il Comitato Centrale Esecutivo (di seguito CCE)
- il Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito CDN)
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Probiviri.

Sono organi periferici:

- il Congresso Regionale
- l'Assemblea Regionale
- il Presidente Regionale
- il Consiglio Regionale.

TITOLO IV CONGRESSO NAZIONALE

Art. 9

Il Congresso Nazionale si compone di tutti gli associati. Esso elegge gli organi dell'associazione.

Spetta al Congresso Nazionale:

- stabilire le direttive dell'Associazione sul piano associativo e professionale;
- discutere e deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- eleggere il CCE che provvederà ad eleggere al suo interno il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale, il Tesoriere Nazionale e il Segretario;
- eleggere il Collegio dei Revisori, che provvederà a nominare al suo interno il Presidente;
- eleggere il Collegio dei Probiviri, che provvederà a nominare al suo interno il Presidente.

Art. 10

Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria ogni tre anni. Può essere convocato in via straordinaria secondo le norme del Regolamento su delibera del CCE e/o su richiesta del CDN e/o quando ne facciano richiesta i due terzi degli associati ordinari.

TITOLO V PRESIDENZA NAZIONALE

Art. 11

Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti di legge. Dura in carica tre anni e può essere rieletto anche se per non più di tre mandati consecutivi. Il Presidente Nazionale presiede il CCE e il CDN, e ratifica tutte le disposizioni amministrative ed organizzative inerenti al funzionamento dell'associazione, deliberate dal CCE.





In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente Nazionale il quale esercita le funzioni di Presidente anche in caso di vacanza della carica.

TITOLO VI COMITATO CENTRALE ESECUTIVO (CCE)

Art. 12

Il Comitato Centrale Esecutivo (CCE) è composto da cinque membri. Di esso fanno parte il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale, il Tesoriere Nazionale, il Segretario Nazionale e un Consigliere Nazionale.

Dura in carica tre anni e ogni membro può essere rieletto per non più di tre mandati consecutivi; si riunisce almeno tre volte l'anno, secondo le norme del Regolamento.

Il CCE attua le linee guida dell'associazione e ne promuove le attività secondo lo spirito del Congresso Nazionale.

TITOLO VII COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 13

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi eletti dal Congresso Nazionale; i membri effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio dei Revisori.

I singoli revisori possono essere riconfermati ma non oltre il terzo mandato consecutivo.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di esaminare gli atti contabili dell'associazione e la situazione di Cassa e di riferire al CCE sul bilancio delle entrate e delle uscite.

TITOLO VIII COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 14

Il Collegio dei Proviviri viene eletto dal Congresso Nazionale in coincidenza all'elezione del CCE ed è composto da tre associati di cui uno come presidente.

Ogni membro può essere rieletto per non più di tre mandati consecutivi.

Esprime pareri vincolanti sul comportamento degli associati in relazione allo Statuto e al Regolamento e decide sui ricorsi in materia disciplinare.

Il Collegio dei Proviviri è altresì incaricato della gestione dello sportello del consumatore e delle procedure ad esso riferite così come da Regolamento interno.

TITOLO IX CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN)

Art. 15

Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) è composto di diritto dai Presidenti e dai Vicepresidenti Regionali oltre ai membri del CCE, tra cui il Presidente Nazionale che lo presiede; si riunisce almeno due volte all'anno di cui una entro il dì 30 (trenta) giugno.

Il CDN:

- esamina ed approva il bilancio preventivo e consuntivo redatto dal Tesoriere Nazionale;
- stabilisce la misura delle quote del tesseramento indicando le ripartizioni della quota sociale tra la Sede Nazionale ed i Consigli Regionali;





- nomina ogni tre anni la Commissione Esaminatrice Nazionale, composta da cinque membri;
- discute e delibera le modifiche del Regolamento interno e del Codice Deontologico.

Il Consiglio Direttivo Nazionale vigila che le linee guida siano correttamente attuate dal CCE.

TITOLO X

CONGRESSO REGIONALE

Art. 16

Ogni qualvolta in una regione si raggiunga il numero di tre associati, il CCE può, entro 3 anni, indire il primo Congresso Regionale per la nomina degli organi previsti dallo Statuto.

Il Congresso Regionale si compone di tutti gli associati della regione; esso elegge:

- il Presidente regionale
- il Vicepresidente regionale
- il Tesoriere regionale.

Si riunisce in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria secondo le norme del Regolamento.

TITOLO XI

ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 17

L'Assemblea Regionale di tutti gli associati della regione, convocata dal Presidente Regionale, si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente, secondo le norme del Regolamento.

Esamina ed approva i bilanci, esamina i problemi della categoria nell'ambito della regione, lo sviluppo dell'Associazione e la tutela degli associati a livello regionale.

TITOLO XII

PRESIDENTE REGIONALE

Art. 18

Il Presidente Regionale è il rappresentante di ANIOS nella regione d'appartenenza, viene eletto dal Congresso Regionale e dura in carica tre anni.

Il Presidente del Consiglio Regionale coordina l'attività del Consiglio stesso, in armonia con i deliberati degli organi centrali dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente Regionale.

TITOLO XII

CONSIGLIO REGIONALE

Art. 19

Il Consiglio Regionale è composto da: Presidente, Vicepresidente e da un minimo di uno ad un massimo di tre consiglieri regionali, di cui uno sarà il tesoriere.

Il Consiglio Regionale provvede all'esecuzione delle linee guida dell'Assemblea Regionale e degli organi centrali dell'associazione.





Il Consiglio Regionale redige ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo e lo rimette per l'approvazione all'Assemblea Regionale e lo invia al CCE per la compilazione del bilancio generale.

TITOLO XIV PATRIMONIO E FINANZE

Art. 20

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno; entro il trenta giugno il Tesoriere Nazionale cura la compilazione del bilancio delle entrate e delle uscite, in collaborazione col Presidente Nazionale e lo consegna al Collegio dei Revisori per i compiti di sua spettanza.

Analoga disposizione deve essere attuata anche dal Tesoriere Regionale entro il trenta aprile. Le modalità di gestione dei fondi e del patrimonio dell'associazione sono stabilite nel Regolamento Interno.

Art. 21

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

TITOLO XV SCIoglimento

Art. 22

La trasformazione e lo scioglimento dell'associazione devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi degli associati aventi diritto di voto. Il Congresso Nazionale nominerà un Collegio di tre Liquidatori e delibererà sulle destinazioni da dare alle attività nette patrimoniali, ovvero sulle modalità di reperimento dei fondi necessari a coprire la passività.

TITOLO XVI DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23

Il CCE e i vari Consigli Regionali possono nominare personale tecnico professionale utile al raggiungimento dello scopo e degli obiettivi associativi.

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Regolamento Interno ed alle Norme vigenti relative la professione.

Il Regolamento Interno dovrà essere approvato dal Congresso Nazionale.

